AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
AGCOM

DELIBERA N. 60/2019

XXX / TIM XXX (KENA MOBILE)
(GU14/34867/2018)

Corecom Umbria

NELLA riunione del Corecom Umbria del 25/11/2019;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*";

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*";

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante "*Codice delle comunicazioni elettroniche*";

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante "*Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*", di seguito denominato *Regolamento sugli indennizzi* come modificato da ultimo dalla delibera n. 347/18/CONS;

VISTA la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante "*Approvazione del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche*", come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 296/18/CONS;

VISTE la legge regionale 11 gennaio 2000 n. 3 recante "Norme in materia di comunicazione e di emittenza radiotelevisiva locale e istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni" e la legge regionale 29 dicembre 2014, n. 28, recante "Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.). Ulteriori modificazioni alla legge regionale 11 gennaio 2000 n. 3";

VISTO l'Accordo Quadro del 28 novembre 2017 tra l'Autorità, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, di seguito denominato Accordo Quadro 2018, conforme al testo approvato dall'Autorità con delibera n. 395/17/CONS;

VISTA la Convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni di cui all'articolo 3 dell'Accordo quadro tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Comitato regionale per le comunicazioni Umbria, in vigore dal 1 gennaio 2018;

VISTA l'istanza di XXX del 23/10/2018 acquisita con protocollo n. XXX del 23/10/2018;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. La posizione dell'istante

L'istante, in relazione alla numerazione di tipo privato XXX, nei propri scritti rappresenta, in sintesi, quanto segue:

a) "richiesta di pagamento elenco telefonico nonostante non sia mai stato consegnato e già definito in controversia con Corecom Umbria il rimborso di elenchi non consegnati dal 2010 al 2017".

In base a tali premesse, l'istante chiede un rimborso, quantificato in 30 euro.

2. La posizione dell'operatore

L'operatore nei propri scritti difensivi, rappresenta, in sintesi, quanto segue:

1) l'istanza è generica e carente di qualsivoglia elemento probatorio, non essendo specificato l'anno o gli anni cui la contestazione si riferisce né l'esatto costo addebitato, né producendo reclami;

2) successivamente al raggiungimento dell'accordo relativo al periodo 2010/2017, l'istante avrebbe potuto disdire il servizio, come espressamente previsto all'articolo 25 delle condizioni generali di contratto, cosa che non risulta essere stata fatta.

In base a tali premesse, l'operatore chiede il rigetto della domanda.

Nella propria memoria di replica, l'istante ribadisce che, in una bolletta successiva all'accordo, Tim avrebbe richiesto somme per la consegna di un elenco mai recapitato; è l'operatore a dover dimostrare di aver consegnato l'elenco; l'entità dell'importo sarebbe stata ben diversa in una class action; è aperto analogo contenzioso su altra utenza, sempre intestata all'istante.

3. Motivazione della decisione

La domanda non può essere accolta per i motivi di seguito esplicitati.

L'istante lamenta asseriti addebiti riguardanti le spese di consegna degli elenchi telefonici, tuttavia non si premura di fornire evidenza né dei dichiarati addebiti, né del loro esatto ammontare, né dei pagamenti che dichiara di aver effettuato, di cui richiede il rimborso.

Va in questa sede chiarito con precisione che, se è vero che, per andare esente da responsabilità, l'operatore deve dimostrare l'avvenuto esatto adempimento, è pur vero che, prima ancora, l'istante deve fornire la prova della fonte del diritto vantato.

In questo caso, l'istante non ha depositato alcuna documentazione riguardante gli addebiti ritenuti non dovuti, utile ad acclarare l*'an* ed il *quantum* delle somme ritenute indebite, nè la prova di aver effettivamente corrisposto somme a Tim in ragione del titolo contestato, quantificandole, non si comprende in base a cosa, in trenta euro, circostanza questa che rende impossibile effettuare qualsivoglia verifica relativa alla fondatezza o meno della domanda.

Per quanto sopra esposto, pertanto, la domanda non può essere accolta.

DELIBERA

Articolo 1

1. il rigetto dell'istanza presentata dalla XXX, residente in XXX – XXX.), nei confronti dell'operatore Tim XXX, per le motivazioni sopra riportate.

Spese di procedura compensate.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Perugia, 25/11/2019

IL PRESIDENTE